



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. VIII ^ CIVILE

In composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Marcello Buscema, a scioglimento della riserva presa all'udienza del giorno 28 gennaio scorso, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al nr. 29372 del RGAAC del 2014 vertente

TRA

- **Roma Immobiliare Srl in liquidazione**

(Avv. Maria Elena De Stefano e Pier Paolo Polese)

PARTE OPPONENTE


E

- **Gabetti Property Solutions Franchising Agency Srl**

(Avv. Francesco Mainetti)

PARTE OPPOSTA

PREMESSO CHE:

- La parte opposta ha chiesto al Tribunale di autorizzare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 cpc;
- La parte opponente, nel contestare la fondatezza della pretesa di credito, ha opposto alla controparte di non essere debitore della somma ingiunta, ma semmai della minor somma pattuita nell'atto di risoluzione consensuale sottoscritto il 4.12.2012 e che, comunque, le penali erano eccessivamente onerose. 

CONSIDERATO CHE:

- Nella valutazione degli elementi fondanti l'applicazione dell'art. 648 cpc, oltre alla verifica dei presupposti che la norma richiede (opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione), deve altresì effettuarsi un'indagine, ancorchè sommaria, del *fumus* sottostante il credito (*in primis*, C. Cost. n. 137/1984 e in termini numerose decisioni di merito), dal momento che la pretesa di credito deve essere di per sé adeguatamente sostenuta dalle prove agli atti, in ragione della veste di attore sostanziale ricoperta dall'opponente e allo scopo di evitare che il decreto ingiuntivo, benchè sia prevedibile che il credito non venga riconosciuto, sia munito di forza esecutiva;
- Nel caso di specie, data per pacifica la circostanza che la società opponente non ha rispettato il piano di pagamenti stabilito nell'atto consensuale di risoluzione se non nei limiti della minor somma di € 4.304,10 e sospesa ogni valutazione sull'eccessività delle penali applicabili in conseguenza di tale inadempimento (da valutare in ragione dei criteri stabiliti dall'art. 1384 c.c.), così come convenuto nell'accordo del 3.12.2012, ad una delibazione sommaria della vicenda contenziosa si ritiene concedere la provvisoria esecuzione per la minor somma di € 36.297,40 (pari alla differenza tra € 40.601,50 ed € 4.304,10).

RITENUTO CHE:

- Si ravvisano gli estremi per disporre la riunione al presente giudizio di quello iscritto al nr. 29373/14 di R.G. proposto da Mauro Mastrosanti contro il medesimo decreto ingiuntivo, stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi.

P.Q.M.

Visto l'art. 648 cpc,



AUTORIZZA la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nr. 5358/2014 limitatamente alla minor somma di € 36.297,40.

DISPONE la riunione al presente giudizio di quello iscritto al nr. 29373/2014 di R.G.

RINVIA la causa all'udienza del 14 ottobre 2015 ore 9,00 concedendo termini ex art. 183 cpc con decorrenza dal 10 febbraio 2015.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Roma, 5 febbraio 2015

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
DEPOSITATO 05 FEB 2015
Roma, il
IL PERIZIONARIO GIUDICARIO
Antonella Fiori

IL CASO.it